

 **Regione Lombardia**



Piano di **Governo** del **Territorio**

Comune di Polaveno

Individuazione del Reticolo Idrico Minore

Relazione Tecnica

Regolamento di polizia idraulica

Rif. L.R. 1/2001

Dott. Davide Martello

Studio di Geologia
Via Convento 52/c, Gardone V.T. (BS)
Tel 0308912611

PREMESSA	1
ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 – DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	4
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 4 – ESCLUSIONE	5
ART. 5 – DEFINIZIONI	5
ART. 6 – COMPETENZE	6
ART. 7 - FASCE DI RISPETTO	7
ART. 8 - MISURA DELLE DISTANZE	8
ART. 9 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA	9
ART. 10 - LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO	11
ART. 11 – OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	13
ART. 12 – CORSI D’ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI	19
ART. 13 – SCARICO IN CORSO D’ACQUA	22
ART. 14 – FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	25
ART. 15 – NUOVE LOTTIZZAZIONI	26
ART. 16 – RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE	27
ART. 17 – MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA	29
ART. 18 – PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE	31
Art. 18.1 Opere di attraversamento	31
Art. 18.2 Opere di regimazione idraulica	33
Art. 18.3 Sottopassi	34
Art. 18.4 Corsi d’acqua intubati	34
Art. 18.5 Argini	35
ART. 19 - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D’ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	35
ART. 20 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	37
ART. 21 - PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO D’INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	38
ART. 22 – DURATA DELLE CONCESSIONI	38
ART. 23 – CAUZIONI	39
ART. 24 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	39
ART. 25 - RIPRISTINO DEI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	40
ART. 26 – DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	41

ART. 27 - INTERVENTI ABUSIVI REALIZZATI SU SUOLI DI PROPRIETÀ DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI _____	41
ART. 28 - AUTORIZZAZIONI AI SOLI FINI IDRAULICI E CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI _____	42
ART. 29 - CRITERI GENERALI _____	42
ART. 30 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA _____	42
ART. 31 - RICHIESTA DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DEMANIALE ___	45
ART. 32 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE IN SANATORIA _____	48
ART. 33 - INDIRIZZI RELATIVI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA _____	50
ART. 34 - ITER AMMINISTRATIVO _____	51
ART. 35 - NORME FINALI _____	52
ART. 36 – REGIME TRANSITORIO _____	52
ALLEGATI _____	55

Gardone V.T., Marzo 2010

Premessa

La Polizia idraulica consiste nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai scopi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La Polizia idraulica è l'attività tecnico-amministrativa finalizzata:

- Alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1 933, del R.D. 1285/20 capo IX e del DL 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/06 e successive modifiche;
- Alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi Legge n.677/95 art. 10ter);
- Alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;

- Alla verifica con gli enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- Alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- Alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- Alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- All'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- Al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- Alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- Alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone d'espansione, le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

La Polizia idraulica si esplicita mediante:

Pag. 2

- a. La vigilanza;
- b. L'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;
- c. Il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d. Il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

La materia è attualmente disciplinata dalla Legge 2248/1865 allegato F e dal R.D. n. 523 del 25.07.1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrate dalle disposizioni del D.lgs. 152/06 art. 115, dalle Norme di Attuazione del PAI, dalla L.37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii, nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 14950/2003) e dall'art. 5 e 6 della L.R.12/2009).

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Polaveno ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

Art. 2 – Definizione del Reticolo Idrico Minore

È costituito da tutti i corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, non inseriti nell'elenco dell'Allegato A della D.G.R. n. 7/13950 del 1/8/03, e conformi ai criteri dell'Allegato B.

Tali corsi sono stati individuati sulle cartografie ufficiali: Carta Tecnica Regionale, I.G.M. alla scala 1:25000.

Sulla cartografia allegata, sono stati riportati tutti i corsi d'acqua aventi le caratteristiche richieste, differenziati per colore in base alle eventuali discrepanze tra le varie fonti ed identificati con un codice alfanumerico.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, scorrenti sul territorio comunale definiti, individuati e delimitati nell'apposito elenco allegato alle presenti norme, ovvero tutti i corsi d'acqua superficiali che non appartengano al reticolo idrico principale definito nella D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 allegato A, con correlazione con la D.G.R. n. 47310 del 22/12/1999.

Art. 4 – Esclusione

Il presente regolamento NON si applica ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale così come individuati dall'elenco inserito nella D.G.R. n. 7/13950 del 01 agosto 2003 allegato A, nel territorio comunale, non vi sono corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

Art. 5 – Definizioni

Per ogni corso d'acqua le fasce di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 tenendo conto principalmente delle indicazioni contenute nello studio geologico in appoggio al PRG previsto dalla L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, approvato dalla Regione Lombardia e conforme alla Direttiva PAI.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) reticolo idrico principale: sono i corsi d'acqua elencati nell'Allegato A della D.G.R. n. 7/13950 del 1/8/03, sul quale l'esercizio delle attività di polizia idraulica è di Competenza della Regione;
- b) reticolo idrico minore: sono i corsi d'acqua individuati per differenza del reticolo idrico principale sul quale l'esercizio delle attività di polizia idraulica è di Competenza del Comune. Dovranno essere considerati dalle presenti norme, i corsi d'acqua rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:
- siano indicati come demaniali nelle mappe catastali o in base a normative vigenti;
 - siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
 - siano rappresentati come corsi d'acqua dalle cartografie ufficiali (IGM, Carte Tecniche Regionali).
 - "Fasce di rispetto": ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento;
 - "Distanza": spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato orizzontalmente in situ, in funzione della tipologia di argine presente.

Art. 6 – Competenze

- a) All'Amministrazione comunale compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica ed attraverso i propri organi tecnici ne sorveglia l'osservanza. Gli organi tecnici comunali, oltre al rispetto di tutte le

norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali, dovranno assolvere le seguenti funzioni:

- Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento;

- Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa, regimazione, stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo, quest'ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all'interno del reticolo minore;

- Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica, diffida

al ripristino, sanatoria, applicazione ed introito canoni di polizia idraulica

- Realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore;

- Introito dei canoni concessori;

b) L'Amministrazione comunale potrà autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

Art. 7 - Fasce di rispetto

a) Per i rii appartenenti al reticolo idrico minore posti ad una certa quota e lontani da qualsiasi tipo di attività antropica si assegna una fascia di rispetto di ampiezza pari a 10 m da ciascuna sponda, indipendentemente dalla loro importanza idraulica, anche per finalità di tutela ambientale;

b) Per i rii appartenenti al reticolo idrico minore posti in vicinanza di centri abitati o strade di collegamento, con importanza idraulica medio-alta e mappati nelle cartografie ufficiali, si assegna una fascia di rispetto di ampiezza pari a 10 m da ciascuna sponda;

c) Per i rii appartenenti al reticolo idrico minore posti in vicinanza di centri abitati o strade di collegamento, con importanza idraulica medio bassa e mappati nelle cartografie ufficiali, si assegna una fascia di rispetto di ampiezza pari a 4 m da ciascuna sponda;

d) Per i rii appartenenti ai rii mappati nelle cartografie ufficiali ed attualmente intubati al di sotto di centri abitati si assegna una fascia di rispetto di ampiezza pari ad 1 m dal margine esterno del manufatto;

e) Per i tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, per i quali l'andamento non è noto con precisione (reticolo ipotizzato), in particolare per quelli intubati e situati all'interno del perimetro del centro edificato nel vigente P.R.G. non sono individuate fasce di rispetto, in attesa dell'individuazione precisa dell'andamento.

Art. 8 - Misura delle distanze

a) Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

b) Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e principale ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece,

determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.

Art. 9 - Norme generali di tutela dei corsi d'acqua

a) Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno di ciascuna fascia di rispetto le norme di tutela che disciplinano le attività vietate e quelle realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

b) La normativa che regola le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale nei corsi d'acqua compresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale e nelle relative fasce di rispetto, laddove manca il riferimento specifico nel presente regolamento, è costituita oltre che dalla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e dalla successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, anche dal R.D. 523 del 1904 che disciplina le attività di polizia delle acque pubbliche, artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101. Si osserva che, in base alla giurisprudenza corrente, tali norme possono essere derogate solo se previste da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

c) Per le opere assoggettate ad autorizzazione l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di definire le procedure autorizzative necessarie alla verifica che tali opere non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Le attività che ottengono autorizzazione devono inoltre garantire il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza d'interferenze nega-

tive con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

d) Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

e) Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

- vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/99 art. 41 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

- possono essere, in generale, consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua e le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) che dovranno essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Art. 10 - Lavori ed atti vietati in modo assoluto

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

1. la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica;
2. la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
3. l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
4. il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gassdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
5. il danneggiamento, lo sradicamento e il bruciamento delle ceppaie degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le rive dei corsi d'acqua;
6. qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;

7. le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
8. l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.
9. Lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietate:

10. tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto secondo quanto indicato al precedente art.4;
11. qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel successivo articolo 6.
12. Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
13. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua;

14. ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
15. i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
16. le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
17. qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto
18. Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

Art. 11 – Opere ed atti soggetti ad autorizzazione

Lungo i corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dalla L.R. 12/05, potranno essere realizzate, previa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente, le seguenti opere:

1. la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali;
2. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Ente Competente.

Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:

- gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;

- gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, e cc.;

Si rimanda all'art. 18.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;

3. le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali), finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità eco biologica ed a favorirne la fruizione pubblica.

Si rimanda all'art. 18.2 (Opere di regimazione idraulica) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;

4. i sottopassaggi pedonali o carreggiabili. Si rimanda all'art. 18.3 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;

5. gli interventi di sistemazione idraulica quali nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua e ogni altra misura idraulica e di monitoraggio dei fenomeni atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto idrogeologico ed

idraulico dell'area. Si rimanda all'art. 18.5 (Argini) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.

6. difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quote non superiori al piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

7. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

8. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

9. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

10. in generale opere di difesa, sistemazione idraulica e monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua;

11. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso comportanti au-

mento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici;

12. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

13. gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

14. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato esistente;

15. rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;

16. la formazione di ripari a difesa delle sponde che avanzano entro gli alvei oltre la linea individuata dalla piena ordinaria;

17. il rimodellamento del terreno, solo laddove fa parte di un progetto di sistemazione idraulica che consideri l'influenza che gli interventi inducono a monte e a valle dell'area;

18. realizzazione di opere di derivazione d'acqua (autorizzazione provinciale);

19. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;

20. la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

21. la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;

22. la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);

23. movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;

24. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

25. l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti e canali pubblici, compatibilmente con quanto previsto nel Piano Provinciale delle Cave;

26. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;

27. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

28. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

29. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del dlgs. n°22/1997;

30. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici,

fermo restando le disposizioni all'art. 38 del dgl. N°152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

31. i cambi delle destinazioni colturali, che potranno interessare esclusivamente, aree attualmente coltivate;

32. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del dlgs. N°22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa.;

Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Ente Competente;

Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo;

33. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, qualora esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale;

I relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente;

34. realizzazione, ampliamento o ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti, la messa in sicurezza e l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti;

I relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente e il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;

35. lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d'acqua previa verifica da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Si rimanda all'art. 13 (Scarico in corso d'acqua) per approfondimenti tecnici ed amministrativi;

36. il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;

37. gli interventi di sistemazione a verde;

38. la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere e rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;

39. Il posizionamento di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.

NOTE: Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio, l'Ente Competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.

Per facilitare l'Amministrazione pubblica si elencano di seguito alcune delle attività soggette ad autorizzazione, evidenziando in modo particolare gli aspetti fondamentali:

Art. 12 – Corsi d'acqua coperti e/o tombinati

a) Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, "le regioni disciplinano gli interventi di tra-

sformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti". All'attualità tale regolamento regionale non è stato ancora emanato.

b) Ad eccezione di diverse specifiche imposte dal suddetto regolamento, è consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica incolumità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

c) La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

d) Manufatti d'ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

e) In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633

Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

f) Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

g) Per l'adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua ci si riferisce a quanto previsto dal PAI all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani:

- comma 1. "I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero.";

- comma 2. "L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente

comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati”.

Art. 13 – Scarico in Corso d’Acqua

a) L’autorizzazione allo scarico nei corsi d’acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, all’autorizzazione allo scarico, sotto l’aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

b) Il riferimento di legge principale è l’art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico “Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali” che:

- al comma 1, in merito alle modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico, rimanda ad apposita direttiva, all’attualità non ancora emanata;

- al comma 2 precisa che nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili;

- al comma 3 specifica i contenuti previsti della suddetta direttiva da promulgare

ad opera della stessa Autorità di Bacino;

- al comma 4 (conclusivo) illustra il compito di verifica assunto dai Consorzi di Bonifica, ove presenti.

c) L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata da apposita documentazione autorizzativa (documentazione richiesta all'atto dell'istanza). In particolare, nell'ambito della relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. l8/2001).

d) In adeguamento a quanto disposto dall'ultimo comma e dai disposti della D.G.R. 13950 del 1/8/2003, qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di cui agli allegati A) e D) delle D.G.R. in oggetto, od interferisca con gli stessi, oltre all'istanza di autorizzazione allo scarico all'autorità competente, dovrà essere richiesto parere alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e/o al Consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate, al fine di recepire indicazioni su eventuali interventi e azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere le opportune situazioni di sicurezza.

e) Altro strumento di riferimento in tema di scarichi è il Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Deve essere garantito il rispetto, in particolare, di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla "riduzione delle portate meteoriche drenate".

f) Tali indicazioni costituiscono il riferimento principale per la progettazione in ordine alla riduzione delle portate meteoriche drenate, agli scaricatori di piena, alle vasche di accumulo, alle portate meteoriche da sottoporre a

trattamento, in particolare al fine di conformare gli scarichi ai limiti di accettabilità fissati, riconfermati e resi vincolanti con la D.G.R. 13950 del 1/8/2003:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti non sono da adottare per tutti gli scarichi ricadenti nelle aree lontane del territorio regionale e per portate scaricate direttamente su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

g) In ogni caso, il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

h) Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni. In tali casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle aree di ampliamento e di espansione industriale, nelle quali possono essere realizzati gli insediamenti di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 21 marzo 1990, n. IV/1946 (in merito alla necessaria separazione delle acque di prima pioggia). I bacini di accumulo, dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia secondo i criteri tecnici previsti nel P.R.R.A. e dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.

i) Per qualsiasi intervento di nuova fabbricazione o ampliamento o rifacimento, in cui è prevista la ricostruzione delle opere di raccolta e/o smaltimento delle acque meteoriche, si richiede uno studio idrogeologico per la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

Art. 14 – Fabbricati e altri immobili esistenti nelle fasce di rispetto

a) Per i fabbricati e altri immobili esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza variazione di posizione e forma.

b) E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

c) Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

d) Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

e) In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Art. 15 – Nuove lottizzazioni

In relazione ai corsi d'acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste da PRG comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

a) la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;

b) lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato. La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 152/99 e, in ogni caso, l'assetto urbanistico

della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

c) I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 41 del D. Lgs. 152/99;
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

Art. 16 – Recinzioni o opere di protezione

a) La realizzazione di muri e/o recinzione deve essere autorizzata e si precisa che le recinzioni con elementi fissi (murature, pannellature, e simili) che si elevino oltre la quota campagna sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno (pali e rete metallica asportabile) sono assimilate alle piantagioni.

b) La recinzione non deve inoltrarsi dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, non deve costringerne la sezione normale e impedire il libero deflusso delle acque;

c) In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

Fascia di metri 10: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico senza indennizzi di sorta).

Fascia di metri 4: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);

- metri 1.5 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico senza indennizzi di sorta).

Art. 17 – Manutenzione dei corsi d'acqua

In generale, visti i Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi:

a) Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
- rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;

- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.

b) Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;

- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;

- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;

- manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,

- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;

- opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;

- ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

Art. 18 – Prescrizioni per la progettazione e l'esecuzione delle opere

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da documentazione tecnica comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Art. 18.1 Opere di attraversamento

In merito alla realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) si precisa quanto segue:

- Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3-4 (approvata con delibera dell'autorità di Bacino n. 2/99);
- Gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà del Comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita

relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m;

- In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le diretti e ideologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in

piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Art. 18.2 Opere di regimazione idraulica

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali ed artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità eco-biologica ed a favorirne la fruizione pubblica.

Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 18.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

Art. 18.4 Corsi d'acqua intubati

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Art. 18.5 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

Art. 19 - Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

1. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

- a. tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
- b. aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- c. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
- d. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno p più utilizzatori.

2. previo autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alla proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.

3. i frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare

le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

4. sulle aree comprese nelle fasce di rispetto andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

Art. 20 - Autorizzazione paesistica

Per quanto riguarda le autorizzazioni Paesistiche, da richiedere quando l'area oggetto di intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico, la D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e successive modificazioni e la D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 DGR riportano che:

“ il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U. 0. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della d.g.r. di riferimento dei seguenti criteri”.

Per effetto della nuova legge di Governo del Territorio della Regione Lombardia (LR n. 12 del 11 marzo 2005) la LR 18/1997 sul “Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali” è stata intera-

mente abrogata; di conseguenza entra in vigore l'art. 82 della LR 12/2005 che definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesistica, di cui si dovrà tenere conto anche nel Regolamento di Polizia Idraulica.

Art. 21 - Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.41, comma 4, del D. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Il rilascio della concessione non è un atto dovuto ma un provvedimento eccezionale e discrezionale dalla Pubblica Amministrazione, che valuta caso per caso in base alle condizioni ambientali della zona, all'entità delle opere proposte ed ai loro effetti, nella fattispecie, dal punto di vista idraulico.

Art. 22 – Durata delle concessioni

Le concessioni per occupazione di aree demaniali per opere di attraversamento o altri manufatti idraulicamente compatibili realizzate da soggetti privati hanno durata di ANNI 15.

Le concessioni per occupazioni di aree demaniali per opere di attraversamento o altri manufatti idraulicamente compatibili realizzate da Enti Pub-

blici Territoriali (Comuni, Provincia e Comunità Montane) hanno durata di ANNI 30

Le concessioni di aree demaniali hanno durata di ANNI 5

Le autorizzazione a scarichi in corsi d'acqua hanno durata di ANNI 8

Art. 23 – Cauzioni

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Art. 24 - Canoni di polizia idraulica

Le attività di controllo dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze sono volte all'individuazione nell'alveo, sulle sponde e nei territori golenali, di ogni tipo di manomissione, della sottrazione di materiale inerte, di scarichi non autorizzati, di deposito di rifiuti, della realizzazione di opere che interferiscano, direttamente o indirettamente, con il corso d'acqua.

I canoni di polizia idraulica sono individuati nell'Allegato C alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003.

Suddetti canoni sono introitati dai Comuni per il reticolo minore di competenza comunale e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Per i Comuni ricadenti nei territori classificati montani la manutenzione del reticolo idrico minore è effettuata dalle Comunità Montane alle quali deve essere devoluto a tal fine almeno il 50% degli introiti, come da ac-

cordi presi durante l'incontro del 17/10/2000 tra la Giunta Regionale e i rappresentanti delle Associazioni delle Province, Comuni e Comunità Montane.

Le Comunità Montane provvederanno a fornire il necessario supporto ai Comuni per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa inerente i provvedimenti di polizia idraulica.

Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d'acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico sono disposte dal Decreto Dirigente Unità Organizzativa del 28/10/2003, n. 17984.

Gli importi dei canoni contenuti nell'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950/2003 sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.I. 2/10/1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981, n. 692).

Art. 25 - Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi in quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

Art. 26 – Danni all'interno delle fasce di rispetto

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a:

fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

Art. 27 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

Si fa riferimento all'Art. 35 (L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001):

- Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo;

- La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso;

- Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente;

Art. 28 - Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

A tal fine il Comune dovrà accertare innanzitutto se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nella fascia di rispetto, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

I Comuni predisporranno in questi due casi i relativi provvedimenti adeguando, secondo i loro ordinamenti, i decreti e i disciplinari approvati con D.D.G. 13 dicembre 2002 – n- 25125 di cui agli allegati A, B, C, e D.

Art. 29 - Criteri generali

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

Art. 30 - Richiesta di autorizzazione idraulica

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

a. Istanza, del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, motivazioni che portano alla realizzazione dell'opera o dell'intervento, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale;

b. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento;

c. Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e il mantenimento dell'opera;

d. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento, firmata da tecnici abilitati, da cui emerga la compatibilità della proposta e in particolare:

- Relazione idrologica-idraulica con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;

- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica redatta anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 12/05);

- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;

- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;

- Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904

(diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese), in cui si attesta che le opere non comporteranno conseguenze negative sul regime delle acque e che esse verranno eseguite senza pregiudizi di terzi.

e. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:

- Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
- Estratto mappale scala almeno 1:1000;
- Estratto del PRG;
- Rilievo topografico dello stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
- Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200).
- Sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
- Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
- Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;

f. Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, le sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

g. Per qualsiasi intervento di nuova fabbricazione o ampliamento o rifacimento, in cui è prevista la ricostruzione delle opere di raccolta e/o smaltimento delle acque meteoriche, si richiede uno studio idrogeologico per la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo

di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

h. Per i progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile che prevedano modifica dello stato di fatto del reticolo idrografico minore dovranno essere forniti e sottoposti all'approvazione del Comune, oltre alla documentazione sopra richiesta anche un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 41 del D. Lgs. 152/99, la proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento e l'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica.

Altri eventuali Allegati:

- convenzioni tra proprietario e richiedente;
- nulla osta ai fini ambientali (L. 1497/39 e 431/85) se zona soggetta a vincolo;
- autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta.

Art. 31 - Richiesta di Concessione con occupazione demaniale

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione o l'attraversamento di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

a. Istanza, del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, motivazioni che portano alla realizzazione dell'opera o dell'intervento, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale;

b. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento;

c. Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e il mantenimento dell'opera;

d. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento, firmata da tecnici abilitati, da cui emerga la compatibilità della proposta e in particolare:

- Relazione idrologica-idraulica con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;

- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica redatta anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 12/05);

- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;

- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;

- Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese), in cui si attesta che le opere non comporteranno conseguenze negative sul regime delle acque e che esse verranno eseguite senza pregiudizi di terzi.

e. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:

- Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;

- Estratto mappale scala almeno 1:1000;
 - Estratto del PRG;
 - Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate o attraversate;
 - Rilievo topografico dello stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
 - Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200).
 - Sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
 - Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
 - Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
- f. Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, le sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.
- g. Per qualsiasi intervento di nuova fabbricazione o ampliamento o rifacimento, in cui è prevista la ricostruzione delle opere di raccolta e/o smaltimento delle acque meteoriche, si richiede uno studio idrogeologico per la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

h. Per i progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile che prevedano modifica dello stato di fatto del reticolo idrografico minore dovranno essere forniti e sottoposti all'approvazione del Comune, oltre alla documentazione sopra richiesta anche un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 41 del D. Lgs. 152/99, la proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento e l'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica.

Altri eventuali Allegati:

- convenzioni tra proprietario e richiedente;
- nulla osta ai fini ambientali (L. 1497/39 e 431/85) se zona soggetta a vincolo;
- autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta.

Art. 32 - Richiesta di Autorizzazione e/o Concessione in sanatoria

Per gli interventi realizzati dopo il 1904 senza alcuna autorizzazione in tutte le aree di rispetto individuate dopo il 1904 relative al reticolo minore, potrà essere presentata istanza di sanatoria.

Le istanze, corredate da documentazione tecnica atta a dimostrare l'adeguatezza dell'intervento con l'assetto idrologico – idraulico ed idrogeologico territoriale, e l'impossibilità di attuare altra soluzione tecnica saranno analizzate dall'Amministrazione comunale, al fine di valutarne l'ammissibilità alla sanatoria, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica o, in relazione alla gravità dell'abuso commesso, la demolizione ed il ripristino dei luoghi, e nel

caso l'intervento abbia occupato spazi demaniali, si attiveranno le norme di cui all'art. 14 della L. 47/85.

In riferimento ad istanze si dovranno allegare i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

a. Istanza del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento in sanatoria, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione dell'intervento realizzato occupa/non occupa area demaniale.

b. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento;

c. Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e il mantenimento dell'opera;

d. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento realizzato comprendente:

- Relazione tecnica che illustri l'intervento, le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione e l'anno di realizzazione.

- Relazioni riguardanti l'analisi idraulica – idrologica - idrogeologica, firmate da tecnici abilitati, da cui emerga la compatibilità dell'intervento e la non sussistenza di interazioni con la dinamica del reticolo minore.

e. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:

- Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000.

- Estratto mappale scala almeno 1:1.000.

- Estratto del PRG;
- Planimetria con sovrapposizione delle opere esistenti e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale eventualmente occupate o attraversate;
- Rilievo topografico dello stato di fatto quotato comprensivo dell'intervento realizzato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200).
- Sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5.
- Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento.
- Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art. 33 - Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.

In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.

- Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

Art. 34 - Iter amministrativo

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale.

Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento della pratica ed i termini di definizione della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta. Con provvedimento motivato per casi specifici il Responsabile dell'Area Tecnica potrà interrompere i tempi richiedendo un documento aggiuntivo necessario per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento, quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 e segg della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici.

A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a diniegarlo con provvedimento motivato.

Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art. 35 - Norme finali

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Art. 36 – Regime transitorio

Il presente regolamento si applica in via transitoria a tutto il Reticolo Idrografico Minore individuato nello studio allegato (Relazione Tecnica), costituente la fase A di un possibile percorso di approfondimento che l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere qualora lo rendesse necessario. Lo studio di approfondimento potrà essere così organizzato:

fase B: approfondimenti di campagna e relativa restituzione: in occasione della verifica dell'elaborato di cui alla Fase A potranno essere definiti con il Responsabile del Procedimento gli approfondimenti di dettaglio in campagna (se opportuno anche con l'esecuzione di rilievi speditivi) necessari alla valutazione dei tratti intubati di cui è stato ipotizzato l'andamento e alla possibilità, per alcune situazioni specifiche ritenute necessarie da esigenze

amministrative, di riduzione delle fasce di rispetto di cui al successivo punto C

Fase C: Definizione delle fasce di rispetto: Sulla scorta degli elementi ricavati dalle indagini di cui alle precedenti fasi A e B si potrà procedere all'individuazione delle nuove fasce di rispetto e alla loro individuazione sul PRG vigente;

Fase D: Integrazione del regolamento di Polizia Idraulica: sulla base del regolamento di Polizia idraulica redatto nella presente fase A di individuazione del reticolo idrico minore e sulle risultanze della fase C verranno normati specificatamente tutti gli aspetti territoriali attualmente previsti e prevedibili, quali ad esempio quelli relativi a fabbricati esistenti in fasce di rispetto.

Fase E: Individuazione di una procedura per l'individuazione delle opere esistenti soggette ad autorizzazione e concessione e per l'applicazione dei relativi canoni: una volta adottato il reticolo idrico minore e la relativa variante al PRG l'Amministrazione Comunale potrà provvedere a richiedere agli uffici regionali territoriali (STER, ex Genio Civile) tutti gli atti di concessione d'uso e di occupazione di suolo pubblico all'interno del Demanio Idrico sul Reticolo Idrografico di competenza; per avviare le funzioni di Polizia Idraulica di competenza comunale sarebbe opportuno:

1. informare i cittadini delle nuove competenze Comunali e dei canoni dovuti tramite pubblicazione ed invito a regolarizzarsi;
2. avviare una possibile fase di sanatoria comunale con autodenuncia degli utenti, in cui si preveda la riduzione o cancellazione delle imposte dovute, compresi i relativi interessi e sanzioni, per tutti i contribuenti che entro un tempo prestabilito regolarizzino la loro posizione;

3. censire tutte le opere esistenti su demanio, sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore e nelle relative fasce di rispetto.

Il presente Regolamento resta in vigore in attesa di nuove modifiche alla normativa regionale.

ALLEGATI

- a. modello di autorizzazione ai soli fini idraulici in zona di asservimento idraulico senza occupazione di area demaniale
- b. modello di concessione in area di asservimento idraulico con occupazione di area demaniale
- c. disciplinare di concessione

AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI IN ZONA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO

Il Dirigente / Responsabile

VISTO il R.D. 25.7.1904, n. 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 10 novembre 1921, n. 1688 ;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
CONSIDERATO che l’art. 86 del citato D. Lgs n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del D. Lgs. Medesimo conferisce, tra l’altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

VISTA l’istanza datata prot. del richiedente, intesa ad ottenere a soli fini idraulici la realizzazione di..... in zona di asservimento idraulico del Torrente nel territorio del Comune di

VISTO che il citato corso d’acqua rientra nel reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi delle predette d.g.r. n. 7868/02 e n. 13950/03, i relativi provvedimenti amministrativi sono di competenza dei comuni;

ESAMINATA la documentazione tecnica prodotta dal richiedente con la predetta nota;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica, rilasciato da di con nota del, prot. n., ai sensi del D.Lgs. 1999 n. 490;

DATO ATTO, sulla base dell’istruttoria effettuata, che nel caso di specie non risulta occupazione di area demaniale e pertanto trattasi di autorizzazione idraulica e non di concessione;

VISTO l’allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;

CONSIDERATO che il canone annuo è regolato dalla dgrl 13950/03 e nella fattispecie risulta pari a € (.....), così determinato

TENUTO PRESENTE altresì che, ai sensi della predetta d.g.r. n. 13950/03, il canone annuo deve essere introitato dal comune concedente l’autorizzazione;

RITENUTO che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera e) del D.P.R. n.252/98;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell’art. 17, della legge 15.5.1997, n.127;

VISTO il provvedimento n. del con cui viene attribuita la firma di atti e provvedimenti, quale quello in parola, al dirigente /responsabile

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta..... a realizzare i lavori di in zona di asservimento idraulico del torrente, nel territorio del Comune di, senza occupazione di area demaniale e con le seguenti prescrizioni:

la presente autorizzazione sarà tenuta in vigore, ai soli fini idraulici, per tutto il tempo relativo al mantenimento delle opere, sino all’eventuale rinuncia o revoca dell’autorizzazione stessa;
i relativi lavori, da realizzarsi secondo gli elaborati progettuali trasmessi, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;

il titolare del presente provvedimento dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua interessato dall'intervento;

di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto; di dare atto che il canone annuo nel caso di specie risulta di € (...../00) e lo stesso potrà essere assoggettato a revisione annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato, venga accertato sul . Cap. del bilancio ;

di disporre che, nel caso di rinuncia o revoca dell'autorizzazione, il titolare del presente provvedimento dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune;

di disporre altresì che il titolare suddetto sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'autorizzazione in oggetto;

di disporre che la presente autorizzazione viene data salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, pertanto il titolare del presente provvedimento dovrà tenere sollevate ed indenni le pubbliche amministrazioni competenti la qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza dell'autorizzazione stessa e dell'esercizio della medesima.

Il Dirigente /Responsabile

**CONCESSIONE IN AREA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO CON OCCUPAZIONE DI
AREA DEMANIALE**

IL DIRIGENTE /RESPONSABILE

VISTI:

il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911, n. 774 – Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le opere e per le bonificazioni; il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 - Modificazioni ai testi unici di legge 523/1904, sulle opere idrauliche e legge 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna;

il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – Attuazione delle delega di cui all'art. 1 L. 22 luglio 1975, n. 382; il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D.Lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del D.Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica" e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

VISTA l'istanza del presentata dalla ditta , intesa ad ottenere la concessione per la realizzazione di sul torrente nel territorio del Comune di al mappale , con occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il citato corso d'acqua rientra nell'ambito del reticolo idrico minore e pertanto ai sensi delle d.g.r.l. 7868/02 e 13950/03, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del comune territorialmente competente;

ESAMINATA la sopraccitata istanza dalla quale risulta che la realizzazione dell'opera oggetto di concessione, in zona di asservimento idraulico del torrente , comporta l'occupazione di area demaniale pari a mq e che pertanto, sulla base di quanto previsto dalla dgrl 13950/03 – all. C) il relativo canone annuo per l'utilizzo della pertinenza demaniale in esame è pari a € (.....) come di seguito determinato:

VISTO il disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché le modalità di esecuzione, di mantenimento ed altresì ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria effettuata, di concedere alla ditta l'opera di cui trattasi fino alla data del , subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO che, ai sensi delle predette d.g.r.l. n. 7868/02 e n. 13950/03: il concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento del canone sopra determinato a favore del Comune; il concessionario dovrà altresì provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale di ammontare pari al 100% dell'importo del canone stesso; tale imposta, fino a diverso avviso, dovrà essere versata al comune contestualmente al versamento del canone; qualora il canone superi 258,23 € , il concessionario è tenuto infine a versare il deposito cauzionale pari ad un canone;

VERIFICATO che, nel caso di specie, tale deposito cauzionale è / non è dovuto;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi del decreto legislativo 29/10/1999 n. 490 rilasciato da

RITENUTO che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

VISTO il provvedimento n. del concernente l'attribuzione di firma al Dirigente / Responsabile di atti tra cui rientra anche quello in oggetto;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

di autorizzare la ditta alla realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n., con occupazione di area demaniale, alle condizioni di seguito esposte che qui si intendono integralmente richiamate;

di rilasciare alla ditta la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione del predetto intervento, con le seguenti prescrizioni:

il presente provvedimento avrà validità per tutto il tempo relativo all'utilizzo dell'area demaniale, sino all'eventuale rinuncia o revoca dello stesso;

i lavori dovranno essere realizzati conformemente agli elaborati progettuali datati a firma del allegati alla suddetta domanda di concessione, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;

il concessionario dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà provvedere ad effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua sopra citato; nel caso di rinuncia o revoca del presente provvedimento, il titolare dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua ed i luoghi entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune; il titolare sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'opera in oggetto;

il presente provvedimento viene dato salvo pregiudizio dei diritti di terzi e pertanto il concessionario dovrà tenere sollevate ed indenni le amministrazioni competenti da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza della concessione stessa e dall'esercizio della medesima; di dare atto che l'introito delle somme dovute, così come determinate, venga accertato sul Cap.;

di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessori, relativo alla concessione dell'opera di cui trattasi;

di disporre che il presente provvedimento abbia durata fino al, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di cui al punto 4), nonché di quelle riportate al precedente punto 2);

Il Dirigente /Responsabile

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

regolante i rapporti tra il comune di e la ditta..... per la realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n., con occupazione di area demaniale
L'anno addì _____ di _____ in Tra Il comune di Cod. Fisc. , di seguito denominato Concedente, rappresentato dal Dirigente /Responsabile
e
la ditta con sede in Via – - Cod. Fiscale, di seguito denominata Concessionaria, rappresentata dal sig.....,
si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione e la concessione per la realizzazione ed il mantenimento dell'opera in oggetto.

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto è la realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n., e la concessione delle aree demaniali connesse all'intervento stesso.

Art. 2 – Obblighi generali

La validità della concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni altro atto autorizzativo previsto dalla normativa vigente ed in particolare in materia urbanistico ambientale. Il concessionario si impegna a realizzare le opere secondo il progetto approvato con le eventuali prescrizioni, a mantenere costantemente in buono stato le stesse, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente dovesse ritenere di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il Concessionario si impegna a corrispondere il canone annuo e l'imposta regionale nonché , se dovuta, la cauzione nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

Art. 3 – Diritti dei terzi

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario si impegna a tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza dello stesso provvedimento e durante l'esercizio dell'opera in oggetto.

Art. 4 – Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario fino al

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

Il concessionario dà atto che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente a suo insindacabile giudizio senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone, imposta regionale e deposito cauzionale

Il concessionario si impegna a versare il canone annuo con le modalità previste dalla specifica normativa in vigore. Tale canone annuo, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C) della DGR 13950/2003, in € (diconsi EURO).

Il concessionario dà atto che il canone:

può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 dicembre 2001, n. 26).

Il concessionario dà altresì atto che la cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23

Il concessionario dà altresì atto di dover provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale pari al 100% dell'importo complessivo del canone.

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle opere realizzate ed alla messa in pristino stato dei luoghi.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù. Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO IL CONCEDENTE

() ()

Il sottoscritto - Dirigente /Responsabile del comune di
dichiara

che il sig. _____, nato a _____, il _____ C.F. _____,
carta d'identità _____ rilasciata in data _____, ha firmato in mia presenza il sopraes-
toso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità di richiedente.

....., lì

Il Dirigente /Responsabile